

POLIZZE INDEX LINKED ESTERE VENDUTE DA BANCHE ITALIANE



RISPOSTA DI:
MATTEO D'ARGENIO
Studio D'Argenio Polizzi



La buona fede dei contraenti e l'assenza di indicazioni da parte della Banca distributrice, auspiccate dal quesito, sono elementi irrilevanti per il fisco sebbene comprensibili sotto il profilo umano e commerciale. Anche il fatto che il pagamento del premio sia avvenuto transitando da un conto corrente italiano sembra assumere scarsa rilevanza, dal punto di vista fiscale. Il denaro utilizzato per tale pagamento è infatti pervenuto in Liechtenstein e qui investito in un rapporto contrattuale che avrebbe richiesto l'inserimento nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Tale obbligo dichiarativo è previsto dall'art. 4 D.L. 28 giugno 1990 n. 167 (convertito in legge 4 agosto 1990 n. 227) per finalità di monitoraggio fiscale delle attività e dei patrimoni detenuti all'estero.

Non rilevando in alcun modo la buona fede né la mancata indicazione da parte del distributore – che non è abilitato a prestare consulenza fiscale su obblighi del contraente – l'esonero dall'obbligo dichiarativo può essere invocato solo nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni (alternative tra loro):

1. La polizza è affidata in amministrazione fiduciaria (con o senza intestazione) a una società fiduciaria residente, indipendentemente

dall'acquisizione (o meno) dello status di sostituto di imposta in Italia da parte della compagnia di assicurazione non residente;

2. La polizza è affidata in custodia e amministrazione presso un intermediario finanziario residente, indipendentemente dall'acquisizione (o meno) dello status di sostituto di imposta in Italia da parte della compagnia di assicurazione estera;

3. In caso di compagnia di assicurazione estera bi-optata, che acquisisca cioè lo status di sostituto di imposta sia per quanto riguarda l'imposta sui rendimenti (del 26%) sia per quanto riguarda l'imposta di bollo (per un massimo di 14.000 euro), il conferimento a un intermediario finanziario residente di un mandato all'incasso, stabile e durevole, per la riscossione di tutti i flussi generati dalla polizza. Al contrario, qualora la compagnia di assicurazione estera non sia bi-optata il conferimento del mandato all'incasso non è invece sufficiente: in tal caso, infatti, permane l'obbligo di compilazione del quadro RW.

La sussistenza di questi criteri pare pertanto l'unica prova utile per la dimostrazione di tale esenzione nella dichiarazione dei redditi. Nella specificità e peculiarità della normativa non sembra possa darsi alcuna altra prova, specie se fondata su una situazione psicologica soggettiva (la buona fede) del contraente. ●





L'ESPERTO RISPONDE

a cura di **ROBERTA MOZZACHIODI**